

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica e quindi, per detti interventi, trovano integrale applicazione le procedure di cui sopra.

Le presenti procedure, invece, non si applicano nel caso di installazione di apparecchiature di tipo idroelettrico all'interno di un impianto idroelettrico esistente al fine di aumentare e/o ottimizzare la produzione di energia, qualora l'apparecchiatura integrativa debba essere inserita all'interno delle strutture edilizie costituenti l'impianto idroelettrico esistente e non liberamente accessibili a terzi ovvero debba essere inserita in posizione e con modalità esecutive, riferite all'impianto esistente, tali da non consentirne l'esecuzione a soggetti diversi dal proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

In tali ipotesi, comunque, vanno svolte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni che la vigente normativa prevede per detta tipologia di intervento, comprese quelle afferenti la variante alla concessione di derivazione ai sensi dell'art.49 del Rd 1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Visto il D.lgs. 387/2003

Visto il Rd 1775/1933

Vista la Lr 11/2001

Viste le DDgr 1000/2004 e 2204/2008

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le procedure regionali per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici;

2. di disporre che le procedure di cui al presente provvedimento si applicano, in sostituzione delle procedure di cui alla Dgr 4070/2008, alle domande pervenute al protocollo regionale dopo il 16 settembre 2008 data di pubblicazione del provvedimento n. 2204/2008;

3. di disporre che le procedure di cui al presente provvedimento si applicano altresì alle domande i cui procedimenti, avviati ai sensi della Dgr 1000/2004, non siano stati conclusi ovvero siano stati conclusi con un diniego per mancata disponibilità dell'area espresso dopo il 23/01/2009, data di pubblicazione della Dgr4070/2008, previa specifica istanza del richiedente in conformità alle disposizioni di cui in premessa;

4. di fare salvi gli adempimenti già svolti in attuazione della precedente deliberazione n. 4070/2008;

5. di revocare la precedente Dgr n. 4070/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1610 del 9 giugno 2009

Art. 83 bis Lr 11/2001. Impianti di produzione di energia elettrica su derivazioni esistenti. Chiarimenti e indirizzi tecnico operativi.

[Energia e industria]

Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

Una particolare tipologia di impianti idroelettrici è quella concernente gli impianti che vengono inseriti all'interno di una derivazione d'acqua esistente, ad altro uso.

In particolare per "l'uso idroelettrico dell'acqua", la Lr n.11/2001 all'art.83 bis, stabilisce che:

- "1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con l'ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 " Disposizioni in materia di risorse idriche".
 2. La riduzione dell'utilizzo dell'acqua a scopo di produzione di energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale ridotta o mancata produzione.
 3. Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale", in quanto applicabili.
 4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio dell'attività di vigilanza.
 5. Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando l'acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di presa o la qualità dell'acqua, aumenta la portata dell'acqua derivata o omette la denuncia di inizio dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le violazioni ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di produzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.
 6. Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 del 1933. (56)."
- Ad oggi, la procedura per la realizzazione di tali impianti sta suscitando, da parte di operatori pubblici e privati, alcune perplessità in merito agli aspetti applicativi della norma in

questione e ciò in relazione a eventuali interferenze con la diversa disciplina riguardante gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e relative procedure regionali finora stabilite.

Pertanto, con il presente provvedimento, si intendono fornire ulteriori chiarimenti e indirizzi tecnico operativi, per la corretta gestione delle istanze presentate ai sensi della richiamata norma regionale.

Generalità

Il comma 1 dell'articolo 83 bis della Lr 11/2001, prevede, come sopra riportato, che il concessionario di derivazione d'acqua per qualunque uso possa utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con il solo ulteriore pagamento del maggior canone dovuto. Lo stesso articolo indica poi nella "denuncia d'inizio attività" l'atto necessario ad avviare l'utilizzo idroelettrico dell'acqua prelevata e, ferme restando le disposizioni in materia di V.I.A., rinvia alla Giunta regionale l'onere di definire le modalità procedurali.

Conseguentemente, con provvedimento n. 721/2003, la Giunta regionale ha definito le modalità per la trattazione delle denunce di inizio attività, stabilendo in particolare che:

- il concessionario deve acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalla vigente legislazione, relativamente al nuovo utilizzo idroelettrico;
- è esclusa la possibilità da parte di terzi di produrre domande concorrenti od opposizioni ai sensi del T.U.1775/1933 sulle Acque Pubbliche;
- l'uso idroelettrico aggiuntivo è oggetto di specifica integrazione del disciplinare di concessione.

Titolo all'uso idroelettrico dell'acqua derivata

Considerati gli intendimenti e le finalità emergenti dalla disposizione legislativa regionale volti a promuovere e incentivare ampiamente la produzione di energia di elettrica in tutto il territorio regionale, atteso che non sussistono ragioni per escludere da tale azione coloro che già utilizzano acqua per produrre energia elettrica, considerata peraltro la locuzione "per qualunque uso" contenuta nel primo comma dell'articolo di legge, si ritiene che le previsioni di cui all'articolo 83 bis della Lr 11/2001 siano applicabili anche agli esistenti concessionari di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Uso del deflusso minimo vitale

Richiamato il contenuto della norma, l'utilizzo a fini idroelettrici appare riferibile non solo all'acqua derivata oggetto di concessione, ma anche all'acqua costituente il deflusso minimo vitale, cioè il DMV, della concessione medesima.

Visto però che il primo comma dell'art.83 bis stabilisce comunque che le opere di presa non possono essere modificate, con ciò significando che vanno lasciate inalterate le esistenti modalità di derivazione, l'utilizzo a fini idroelettrici anche del DMV è possibile soltanto se riferito all'acqua prelevata dal concessionario (ma non utilizzata) e subito rilasciata per il DMV medesimo, ma non ancora fisicamente ritornata a

scorrere in alveo; circostanza, quest'ultima, rinvenibile in numerose derivazioni ad uso irriguo presenti in alcuni importanti corsi d'acqua regionali.

Inoltre, la possibilità di utilizzare il DMV è subordinata, visto il contenuto nella norma, alla condizione che le esistenti modalità di gestione del DMV, comprese in particolare le opere attraverso cui ne avviene il rilascio, rimangano inalterate.

Diversamente, ove si volesse utilizzare a scopi idroelettrici l'acqua del DMV che è già ritornata a scorrere in alveo (o che non ha mai abbandonato l'alveo medesimo), ovvero si intendesse utilizzare il DMV modificando i manufatti e le modalità con cui lo stesso viene assicurato, si darebbe luogo ad una nuova opera di presa per l'uso idroelettrico aggiuntivo e, quindi, venendo meno il requisito di cui sopra, si tratterebbe di nuova concessione di derivazione per la quale non sono applicabili le previsioni dell'art. 83 bis.

Valutazione d'impatto ambientale

Il comma 3 dell'articolo 83 bis della Lr 11/2001, segnatamente riferito all'utilizzo idroelettrico, richiama le disposizioni della Lr 10/99 in materia di V.I.A.

Tuttavia, trattandosi di utilizzo idroelettrico di acqua già derivata, la relativa portata è stata già sottratta al corso d'acqua e, quindi, il suo diverso ulteriore uso non risulta modificativo del bilancio idrico della risorsa né costitutivo di impatto ambientale sul corso d'acqua. Ne consegue che l'uso idroelettrico aggiuntivo di cui all'articolo 83 bis, anche se applicato alla portata costituente il DMV alle condizioni prima evidenziate, non è da sottoporre alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

Si sottolinea che le considerazioni di cui sopra si applicano esclusivamente al nuovo uso dell'acqua ma non alle eventuali nuove opere, manufatti, strutture e linee, connesse alla derivazione idroelettrica aggiuntiva.

Ulteriori pareri, licenze, autorizzazioni

Sono da acquisire presso le sedi competenti gli altri eventuali pareri e autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non risulta necessario il parere dell'Autorità di Bacino ex art.96 D.Lgs.152/2006 in quanto non trattasi di nuova concessione e utilizzazione; peraltro, come esposto al punto precedente, la fattispecie di derivazione considerata non comporta una variazione dell'esistente bilancio idrico tra prelievo e risorsa.

Variante alla concessione di derivazione

La citata Dgr 721/2003 indica la necessità di integrare il disciplinare della concessione originaria, configurando l'applicabilità, ai casi in argomento, del procedimento per le "varianti alla concessione" di cui all'art.49 del T.U.1775/1933. Ciò, d'altronde, corrisponde alla reale situazione dei luoghi in cui si opera, atteso che si tratta di installare un impianto di produzione di energia all'interno di un sistema di opere di derivazione esistente e in esercizio, già dotato di concessione.

In particolare il Testo Unico sulle acque pubbliche, per le varianti alla concessione, distingue tra varianti sostanziali

e varianti non sostanziali, di cui le prime (articolo 49 primo comma) prevedono una procedura di pubblicazione con la conseguente ricezione di possibili domande concorrenti od opposizioni, mentre le seconde (articolo 49 secondo comma) prescindono da tale procedura e vengono istruite internamente all'Ufficio concedente.

Avendo l'art. 83 bis della Lr n. 11/2001 di fatto attribuito direttamente al concessionario la possibilità di utilizzare l'acqua anche a scopo idroelettrico, è impensabile ammettere la possibilità da parte di terzi di proporsi in concorrenza, ovvero opporsi, per l'uso idroelettrico medesimo.

Peraltro, già con la Dgr n.721/2003 ci si era espressi sul punto prevedendo che, a fronte di denuncia di inizio di attività presentata dal concessionario, ai sensi del provvedimento di cui sopra, fosse esclusa la possibilità di produrre domande concorrenti od opposizioni.

Conseguentemente, nel rispetto del principio espresso dalla norma regionale e dalla Dgr n. 721/2003, va applicata la procedura per la variante non sostanziale di cui al citato articolo 49 secondo comma del T.U.1775/1933.

Ai sensi della Dgr 721/2003, la procedura si conclude con un provvedimento finale da parte del Dirigente dell'Unità periferica del Genio civile con il quale si prende atto delle mutate caratteristiche della concessione originaria e si formalizza la variante alla concessione.

Relazione con articolo 12 - d.lgs.387/2003

La norma regionale in parola di fatto stabilisce, in capo al concessionario, la possibilità di utilizzare l'acqua prelevata anche per l'uso idroelettrico; in altri termini riconosce al concessionario una sorta di preventiva autorizzazione ad avviare la produzione di energia idroelettrica utilizzando l'acqua derivata.

Tale circostanza fa venir meno i presupposti dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e dei successivi provvedimenti regionali attuativi in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per gli impianti idroelettrici. Detti provvedimenti, infatti, prevedono atti istruttori che, essendo volti ad accertare l'ammissibilità della richiesta e potendo quindi anche concludersi con un rigetto della stessa, esulano completamente dagli intendimenti espressi con l'articolo 83 bis della Lr 11/2001 che, invece, come più volte evidenziato, assicura la possibilità al concessionario, in via esclusiva, di utilizzare l'acqua per produrre energia.

Peraltro, mentre l'art.83 bis tratta il solo uso dell'acqua, il D.Lgs. 387/2003 riguarda l'impianto di produzione di energia nel suo complesso.

Inoltre, il fatto stesso di operare all'interno di un sistema di opere e impianti esistenti, già oggetto di concessione, fa sì che l'apparecchiatura per la produzione di energia elettrica che deve essere installata, possa correttamente configurarsi non come nuovo impianto assoggettato all'art.12 del D.Lgs. 387/2003, bensì come intervento integrativo alla derivazione esistente già autorizzata ed in esercizio.

Il procedimento amministrativo per consentire al concessionario la produzione di energia elettrica nei termini di cui all'articolo 83 bis, risulta quindi esclusivamente disciplinato dalla precedente deliberazione n.721/2003 e dalla presente deliberazione.

Dgr 411/2009 - Demanio idrico in Provincia di Belluno
In materia di demanio idrico, con provvedimento n. 411/2009, la Giunta regionale ha dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali.

Sono state escluse dal trasferimento, in quanto permangono in capo alla Regione, le derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali. Esse sono:

- a. le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali;
- b. le derivazioni servite da un invaso di almeno 5 (cinque) milioni di metri cubi;
- c. le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro;
- d. le derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.

Pertanto, gli adempimenti relativi al R.D. 1755/1933 in materia di concessioni di derivazione d'acqua inerenti istanze presentate dopo il 1° gennaio 2009 e non relative alle tipologie di derivazione sopra evidenziate, sono a carico dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 387/2003;

Visto il R.D. 1775/1933;

Vista la Lr 11/2001;

Vista la Lr 10/1999;

Viste la D.Dgr 721/2003 e 411/2009.

delibera

6. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti chiarimenti ed indirizzi tecnico operativi per impianti di produzione di energia elettrica su derivazioni esistenti di cui all'articolo 83 bis della Lr 11/2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1611 del 9 giugno 2009

Progetto "Il Veneto per l'eccellenza" - II edizione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera